

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165 del 18 marzo 2001, al comma 7, prevede la possibilità da parte delle amministrazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso degli interessati, l'assegnazione temporanea di personale presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo, altresì, la possibilità di attribuzione di un compenso aggiuntivo in capo al personale utilizzato, e che l'art. 70 dello stesso decreto, al comma 12, contempla la possibilità che gli enti autorizzino l'utilizzo del proprio personale da parte di altre amministrazioni che ne fanno richiesta e pone in capo all'ente utilizzatore l'onere relativo al trattamento economico del personale utilizzato;

Accertato che l'art. 34, comma 13 della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

Visto che la medesima disposizione è ripetuta all'art. 3, comma 65 della legge 350 del 24 dicembre 2003, e all'art. 1 comma 116 della legge n. 311 del 24 dicembre 2004, confermando la possibilità per gli enti locali di fare ricorso alla particolare modalità di utilizzo del personale in convenzione;

Accertato che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione;

Vista la richiesta del Comune di Gabicce Mare dell'11 maggio 2005, prot. ns. n. 5434 dell'11 maggio 2005, tendente ad ottenere l'utilizzo di un dipendente del Comune di Cattolica per la realizzazione di progetti inerenti i servizi turistici e culturali;

Accertato che in Comune di Cattolica ha recentemente istituito un proprio ufficio turismo e marketing ed ha attivato una consulenza in materia turistica e che da anni le attività culturali di questo Comune sono riconosciute a livello nazionale e che pertanto il personale impiegato nei citati settori ha maturato una importante esperienza;

Ritenuto che sia opportuno accogliere la richiesta del Comune limitrofo, anche in considerazione di un contenimento dei costi;

Vista la risposta, a firma del Signor Sindaco, del 14 maggio 2005 con la quale si esprimeva parere favorevole alla richiesta di quella Amministrazione rendendosi disponibile ad assegnare temporaneamente, per gli scopi di cui sopra, un dipendente al 50%;

Visto lo schema di protocollo d'intesa redatto dai due Comuni e depositato agli atti del presente provvedimento;

Dato atto che, a fronte del servizio prestato presso il Comune di Gabicce Mare, lo stesso corrisponderà al Comune di Cattolica un importo pari a Euro 2.033,32 mensili lordi, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, oltre ad Euro 1.613,93 annui, da rapportare al periodo di cui al presente protocollo, che verranno liquidati al raggiungimento dei risultati prefissati;

Che l'assegnazione di un dipendente presso il Comune di Gabicce Mare, nella misura del 50% del proprio tempo lavoro, comporterà per lo stesso il mantenimento presso il Comune di Cattolica di tutte le prerogative inerenti al ruolo, con le responsabilità che ne conseguono;

Ritenuto di potere prevedere la possibilità di assegnare con eventuale successivo atto un incremento della retribuzione di posizione in conformità con quanto sarà, eventualmente, stabilito con gli accordi decentrati che verranno definiti per regolamentare uniformemente la materia;

Ritenuto di dover rinviare a separato atto sindacale l'individuazione del dipendente, la data di decorrenza dell'assegnazione e quant'altro necessario alla regolarizzazione del presente rapporto;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione vigenti;

A voti unanimi e palesi,

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il protocollo d'intesa tra il Comune di Cattolica e il Comune di Gabicce Mare, nel testo depositato agli atti del presente atto;
  - di dover rinviare a separato atto sindacale l'individuazione del dipendente, la data di decorrenza dell'assegnazione e quant'altro necessario alla regolarizzazione del presente rapporto;
  - di dare atto che l'assegnazione di un dipendente presso il Comune di Gabicce Mare, nella misura del 50% del proprio tempo lavoro, comporterà per lo stesso il mantenimento presso il Comune di Cattolica di tutte le prerogative inerenti al ruolo, con le responsabilità che ne conseguono;
  - di individuare con separato atto, contestualmente all'autorizzazione il dipendente da assegnare al Comune di Gabicce Mare;
  - di riservarsi con eventuale successivo atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, la possibilità di assegnare un incremento della retribuzione di posizione in conformità con quanto sarà, eventualmente, stabilito con gli accordi decentrati che verranno definiti per regolamentare uniformemente la materia
  - di dare atto che, a fronte del servizio prestato presso il Comune di Gabicce Mare, lo stesso corrisponderà al Comune di Cattolica un importo pari a Euro 2.033,32 mensili lordi, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, oltre ad Euro 1.613,93 annui, da rapportare al periodo di cui al presente protocollo, che verranno liquidati al raggiungimento dei risultati prefissati;
  - di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di rispettiva competenza, a:
    - Comune di Gabicce Mare
    - OO.SS. territoriali ed aziendali
    - Dirigenti e Funzionari dei seguenti Settori e/o Servizi
- Stipendi  
Personale/Organizzazione  
Presenze/Pensioni

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

